

FOCUS NORME

Revisione legale, con le nuove regole anche per i sindaci indipendenza valutata sul campo

Giuseppe Carucci Barbara Zanardi

Revisione legale, con le nuove regole anche per i sindaci indipendenza valutata sul campo pagina 29 pII Dlgs 135/16 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 luglio scorso introduce nel Dlgs 39/10 rilevanti novità relative alle modalità di svolgimento della revisione legali. Di tali modifiche devono tener conto non solo le società di revisione ma anche i membri dei collegi sindacali ai quali sia affidata, oltre alla funzione di vigilanza in base all'articolo 2403e seguenti del Codice civile, anche la revisione. Premesso che il collegio sindacale si distingue dal revisore, essendo il primo un organo della società e il secondo un soggetto esterno incaricato di una prestazione individuata dalla legge, dall'esercizio congiunto delle due funzioni deriva la presenza di numerosi controlli complementari tra di loro che consentono lo sviluppo di significative sinergie a condizione che si mantenga, con gli opportuni adattamenti, il corretto riferimento ai due sistemi di regole pertinenti alla funzione di vigilanza e alla revisione legale. Sul particolare tema dell'indipendenza, il collegio sindacale incaricato della revisione, infatti, dovrà applicare sia le regole previste dall'articolo 2399 del Codice civile sia quelle contenute nell'articolo 10 e seguenti del Dlgs 39/2010. Il sindaco non deve accettare l'incarico, e se eletto rinunciarvi, oltre che nei casi in cui operino presunzioni assolute, anche qualora valuti che eventuali rapporti lavorativi, professionali o di natura patrimoniale in essere con la società o con altre del gruppo, ne compromettano l'indipendenza. In pratica, va valutato il rischio che sussista in capo al sindaco un interesse idoneo a influenzare le modalità concrete di svolgimento della funzione di vigilanza e comprometterne la capacità di svolgere l'incarico con obiettività e imparzialità. Nei Principi di comportamento del Collegio sindacale (norma 1.4), è previsto che tale processo di valutazione, basato sull'analisi della sussistenza di rischi idonei a minacciare l'obiettività del sindaco, deve trovare riscontro non solo nelle misure di salvaguardia eventualmente adottate, ma soprattutto nelle modalità di concreto svolgimento dell'incarico sindacale, senza che sia invece necessaria la formalizzazione in apposita documentazione. Con riferimento alla fase di accettazione dell'attività di revisione, il nuovo articolo 10-bis del Dlgs 39/10 (in vigore dall'esercizio successivo a quello in corso al 5 agosto 2016) prevede che siano svolte una serie di attività idonee a valutare il rischio dell'incarico dal punto di vista dell'indipendenza. A differenza di quanto previsto per la valutazione dell'indipendenza "da sindaco", l'attività preliminare di accettazione dell'incarico "da revisore", deve essere oggetto di appropriata documentazione. Il sindaco revisore, infatti, dovrà documentare nelle carte di lavoro non solo la propria indipendenza ma anche tutti i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto e le relative contromisure di mitigazione. L'indipendenza, inoltre, deve essere attestata annualmente utilizzando a tal fine il modello (numero 6.1) elaborato dal Cndcec ed allegato al documento «L'applicazione dei principi di revisione internazionali (Isa Italia) alle imprese di dimensioni minori». Se da una parte i requisiti di indipendenza "da revisore" di cui all'articolo 10 Dlgs 39/2010 non coincidono esattamente con quelli fissati, a pena di decadenza, nell'articolo 2399, dall'altra le modalità di formalizzazione previste dai principi di revisione possono aiutare anche la valutazione dell'indipendenza "da sindaco". La verifica dell'indipendenza sia in sede di accettazione o di mantenimento dell'incarico, sia nel corso dello svolgimento dello stesso va operata, sempre nel caso di collegi incaricati della revisione, sia dal singolo sindaco sia in sede collegiale. Il collegio deve considerare l'indipendenza dei suoi componenti, vigilare sul mantenimento di tale indipendenza e intervenire quando questa dovesse venire meno e non fosse possibile ottenere dal sindaco coinvolto i comportamenti conseguenti, tenendo in considerazione che qualora sussistano minacce all'indipendenza di un sindaco revisore, la collegialità dell'organo consente di attivare misure di salvaguardia non praticabili da un revisore individuale.

Dalla partecipazione al Cda al lavoro in team Alcune indicazioni per i sindaci revisori

02 REVISIONE 8 Decreto legislativo numero 39/2010 8 Principi di revisione internazionali Isa (International standards on auditing) Italia 8 "L'applicazione dei principi di revisione internazionali (Isa Italia) alle imprese di dimensioni minori" a cura Cndcec

LA SIGNIFICATIVITÀ DEGLI ERRORI Il collegio sindacale utilizzerà anche le informazioni acquisite in conseguenza della propria attività di vigilanza nel valutare l'appropriato livello di significatività degli errori

03 COLLEGIO SINDACALE CON REVISIONE 8 Inoltre per i collegi sindacali incaricati della revisione Linee guida per il sindaco-revisore alla luce degli Isa (International standards on auditing) Italia a cura del Cndcec

DISCUSSIONI ALL'INTERNO DEL TEAM DI REVISIONE L'attività di discussione all'interno del team dovrà essere svolta e documentata anche nel caso in cui il team sia costituito dai soli sindaci. Le discussioni svolte vanno documentate in apposite carte di lavoro che fanno parte della documentazione della revisione legale e sono quindi separate dai verbali redatti dai sindaci relativi all'attività di vigilanza

LETTERA DI INCARICO È opportuno che i candidati sindaci revisori facciano pervenire al legale rappresentante della società una lettera di incarico unitaria, redatta di comune accordo e destinata all'assemblea, pertinente sia la funzione sindacale sia la revisione legale

STRATEGIA DI REVISIONE Le informazioni assunte in conseguenza dello svolgimento dell'attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, specie quelle relative al sistema di controllo interno e al suo concreto funzionamento, forniscono molti elementi utili per l'individuazione e la valutazione dei rischi, l'identificazione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'incarico, e, in generale, per la formulazione della strategia generale di revisione

ANALISI DEI RISCHI I sindaci partecipando ai consigli di amministrazione e, quindi, assistendo al processo decisionale dell'impresa, comprendono immediatamente gli eventuali rischi connessi alle decisioni assunte. Tali informazioni assunte in conseguenza dell'attività di vigilanza svolta possono essere utilizzate anche ai fini dello svolgimento delle procedure di identificazione e di valutazione dei rischi

DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO Le regole sulla documentazione del lavoro di revisione si applicano anche ai sindaci revisori che sono tenuti a verbalizzare, nell'apposito libro, gli accertamenti eseguiti nel corso dell'attività di vigilanza

Fonte: "L'applicazione dei principi di revisione internazionali (Isa Italia) alle imprese di dimensioni minori"

I documenti rilevanti 8 Codice civile 01 COLLEGIO SINDACALE 8 Principi di comportamento a cura del Cndcec (consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)